

SENTENZA N. 11
ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria	FLICK	Presidente
- Francesco	AMIRANTE	Giudice
- Ugo	DE SIERVO	"
- Paolo	MADDALENA	"
- Alfio	FINOCCHIARO	"
- Alfonso	QUARANTA	"
- Franco	GALLO	"
- Luigi	MAZZELLA	"
- Gaetano	SILVESTRI	"
- Sabino	CASSESE	"
- Maria Rita	SAULLE	"
- Giuseppe	TESAURO	"
- Paolo Maria	NAPOLITANO	"
- Giuseppe	FRIGO	"
- Alessandro	CRISCUOLO	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 2001), e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 2 disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione alla legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, favore dei mutilati ed invalidi civili), ed alla legge 11 febbraio 1980, accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), promosso dal Tribunale di Palermo in sede di procedimento civile vertente tra I. H. nella qualità di tutore di N. H. e l'INPS, con ordinanza del 2 aprile 2008 iscritta al n. 26 delle ordinanze 2008 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26 dell'anno 2008.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Ritenuto in fatto

1.— Nel corso di una controversia in materia di assistenza obbligatoria, pr albanese, il Tribunale di Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 11 Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio di legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 22 febbraio 2002, n. 189, in relazione all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Convenzione per la riduzione delle frontiere di Stato, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), e dell'art. 18 del decreto legislativo 28 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente e parzialmente inabili), in cui prevede la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa documentazione, affinché gli stranieri inabili civili possano fruire della pensione di inabilità e dell'accompagnamento.

Premette, in fatto, il remittente che il ricorrente – nella qualità di tutore del minore – è legalmente soggiornante in Italia dal 2000, al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, e che, in seguito ad un grave incidente stradale occorso nel 2003 – il 19 luglio 2005 aveva presentato domanda amministrativa per la concessione della carta di soggiorno, della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento. In seguito a tale istanza, dovuto alla mancata titolarità della carta di soggiorno da parte del ricorrente, è stato tempestivamente proposto ricorso ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ. per l'annullamento del provvedimento del Comune di Prato, nel contraddittorio con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Ministero dell'economia e delle finanze, alla corresponsione delle suddette prestazioni. Il ricorso è stato respinto con la motivazione della disapplicazione del citato art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 (per la attuazione degli artt. 1408 del 1971, n. 574 del 1972, n. 859 del 2003 e n. 647 del 2004), in base agli artt. 6 e 8 della Convenzione OIL n. 97 del 1949, con l'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia del diritto di vita privata e familiare con l'art. 14 della CEDU e con l'art. 1 del primo protocollo addizionale di tale Convenzione, in quanto non previsto, ovvero previo accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale della norma.

Il giudice *a quo*, dopo aver precisato che gli invocati regolamenti comunitari sono applicabili nella specie, in quanto la vicenda presenta legami esclusivamente tra un Paese membro della UE e non già tra due Stati membri dell'Unione, e dopo aver escluso l'eccezione di inapplicabilità della normativa interna per effetto del prospettato contrasto con l'OIL e la CEDU, ha sollevato la presente questione, specificando di non poter risolvere la questione per via interpretativa.

Quanto alla rilevanza, il Tribunale di Prato sottolinea che l'accoglimento del ricorso è ostacolato soltanto dal mancato possesso, da parte del ricorrente, della carta di soggiorno, data la sussistenza sia del requisito sanitario, sia della condizione di inabilità, in base all'art. 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di asilo politico, successive modificazioni, sia della legittima permanenza in Italia in base

Con riguardo al merito della questione, il remittente sostiene che la n. primo luogo, si pone in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in qua stranieri invalidi legittimamente residenti nel nostro Paese rispetto ai citt vulnera l'art. 14 della CEDU e l'art. 1 del relativo Protocollo addizior l'interpretazione della Corte europea per la tutela dei diritti dell'uomo, obbligh legiferare in materia di prestazioni sociali senza porre alcuna differenziazione sulla nazionalità delle persone.

Tale discriminazione, ad avviso del giudice *a quo*, comporta anche la viol Cost., dal momento che la previsione, per la suddetta categoria di stranieri, di u per poter fruire delle provvidenze previste dalle leggi n. 118 del 1971 e n. 1 contraddizione non soltanto con le logiche solidaristiche, ma soprattutto con sostentamento propria delle provvidenze medesime.

Infine, viene prospettato il contrasto con il principio di razionalità d derivante dalla palese irragionevolezza dell'adozione di un criterio di disc l'esclusione dai suddetti benefici – finalizzati ad alleviare la situazione di totalmente inabili – proprio di chi ne è più meritevole, in contraddizione con cittadini italiani, per i quali l'attribuzione della pensione di inabilità p superamento di un certo limite reddituale, mentre per l'indennità di accompa dalla situazione reddituale del beneficiario e della sua famiglia.

2.— Si è costituito l'INPS, chiedendo la dichiarazione di infondatezza della quest

L'Istituto ricorda che l'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998 aveva previsto per gli s soggiorno o di permesso di soggiorno per durata non inferiore all'anno l'equiparazione della fruizione delle provvidenze e prestazioni di assistenza sociale, incluse quelle pre sordomuti ed invalidi civili. Successivamente, l'art. 80, comma 19, della legge n. 388 de provvidenze economiche in favore dei minorati civili spettano soltanto agli stra soggiorno, mentre nei confronti degli stranieri titolari di permesso di soggiorno è fatt godimento delle altre prestazioni sociali, ivi compreso l'assegno di maternità. In t intervenuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 388 del 2000, n condizioni di accesso a determinate prestazioni assistenziali e di far venir meno, parametro di riferimento, l'equiparazione degli stranieri titolari di permesso di sogg (Consiglio di Stato, parere n. 76/2001 del 28 febbraio 2001).

Tale scelta, secondo l'INPS, non sarebbe di per sé incostituzionale, in quanto, Corte in occasione dell'esame di una fattispecie analoga a quella attuale, al legisla norme che modificano in senso meno favorevole la disciplina dei rapporti di durata (s e, quindi, mutare i requisiti per la percezione delle prestazioni previdenziali o assis stesso fluire del tempo costituisce un elemento idoneo a giustificare l'applicazione differenti momenti temporali, a soggetti appartenenti alla medesima categoria.

Peraltro, con riguardo alle prestazioni previdenziali vi è una totale equiparazio cittadini della UE e i lavoratori extracomunitari, mentre il fatto che ciò non si verific

turismo sociale: finalità che, del tutto ragionevolmente, consente di differenziare assumendo come criterio quello di favorire i soggetti che hanno una maggiore stabilità Paese, tanto più che l'art. 80, comma 19, oggetto di contestazione, è stato dettato contenimento della spesa pubblica.

Nella stessa logica, del resto, il legislatore, con il recente art. 20, comma 10, del 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), ha stabilito gennaio 2009, l'assegno sociale «è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale» (termine portato a conversione 6 agosto 2008, n. 133).

Né va, infine, ommesso di considerare che non soltanto non viene in considerazione regolamenti comunitari invocati dal ricorrente, ma che neppure nell'ambito della CE Protocollo addizionale sono rinvenibili norme di rango costituzionale tali da imporre l'obbligo extracomunitari ai cittadini della UE ai fini dell'attribuzione delle provvidenze economiche.

Considerato in diritto

1.— Il Tribunale di Prato ha sollevato, in riferimento agli articoli 117, primo comma, Costituzione, questione di legittimità costituzionale «del combinato disposto della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 11 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 11 luglio 2002, n. 189, in relazione all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 39, legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi», della legge 11 febbraio 1980, n.18».

Il suddetto complesso normativo viene censurato nella parte in cui «per il possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale affinché possano fruire della pensione di inabilità e dell'assegno (*recte*: dell'indennità) di cui all'art. 117, primo comma, Cost. viene richiamato dal mittente in relazione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Parigi il 4 agosto 1955, n. 848, e al Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

L'art. 117, primo comma, Cost. viene richiamato dal mittente in relazione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Parigi il 4 agosto 1955, n. 848, e al Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

Secondo il Tribunale di Prato, la normativa impugnata crea una disparità di trattamento tra stranieri e cittadini riguardo all'attribuzione delle suddette prestazioni assistenziali. Per i cittadini e stranieri legalmente soggiornanti in Italia vige il principio di eguaglianza.

Il mittente sottolinea, inoltre, la intrinseca irragionevolezza di disporre che per gli stranieri, subordinano la possibilità di fruire di prestazioni assistenziali alla titolarità della carta di soggiorno.

In fatto, con l'ordinanza di rimessione, si espone che la domanda per l'attribuzione delle prestazioni è stata proposta dal tutore di un cittadino albanese interdetto, regolarmente soggiornante in Italia dal 2000, non munito di carta di soggiorno, in stato vegetativo a seguito di un grave incidente.

affermando che soltanto la carenza di titolarità della carta di soggiorno (ora per per soggiornanti di lungo periodo, per effetto di quanto stabilito dagli artt. 1, c del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, recante «Attuazione della direttiva allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo») ha giustificato la richiesta in sede amministrativa.

2.— La questione, nella parte concernente l'indennità di accompagnamento, è manifestamente inammissibile, perché questa Corte, con la [sentenza n. 306 del 2004](#), ha respinto la proposizione della questione stessa da parte del Tribunale di Prato, ha dichiarato l'invalidità della suddetta indennità, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni in scrutinio e, venendo meno dell'oggetto della questione stessa e, quindi, la relativa materia (ordinanze n. 19 del 2004 e n. 269 del 2008).

3.— La questione è fondata per quanto concerne la pensione di inabilità.

I principali motivi che hanno condotto questa Corte alla suddetta sentenza sono l'irragionevolezza del complesso normativo qui censurato e la disparità di trattamento determinata tra cittadini e stranieri legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia a maggior ragione anche con riguardo alla pensione di inabilità.

Mentre, infatti, l'indennità di accompagnamento è concessa per il solo fatto che la persona non sia in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita, senza che le condizioni reddituali vengano in alcun modo in rilievo, la pensione di inabilità, che presuppone la titolarità di un reddito superiore ad una misura fissata dalla legge, e l'attribuzione di tale prestazione al possesso, da parte dello straniero, di un reddito sufficiente, il cui rilascio presuppone il godimento di un reddito, rende ancor più irragionevolezza del complesso normativo in scrutinio.

Si riscontra, pertanto, la violazione, sotto un duplice profilo, dell'art. 3 Cost. e dell'art. 117, lett. b), della Costituzione, per la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 30 del 1998, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 – quest'ultimo come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2002, in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1998, attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso di un reddito già stabilito per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 30 del 2002, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Restano assorbite le altre censure.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 30 del 1998 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 1998-1999), e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Attuazione della direttiva 90/269/CEE concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione degli stranieri), come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva

la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (C.d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi) attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del comma 19, della legge n. 388 del 2000 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 3 del 2007, modificato dall'art. 9, comma 1, della legge n. 189 del 2002 e poi sostituito dal comma 1, del d.lgs. n. 3 del 2007 – sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento per i totallymente inabili), dal Tribunale di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Giustizia, il 17 dicembre 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2009.

